

Pubblicato il 12/05/2023

N. 02461/2023 REG.PROV.CAU.
N. 15859/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15859 del 2022, proposto da

Rossana Harumi Ferlazzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Messina, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

al soggetto che l'Amministrazione riterrà controinteressato e/o cointeressato all'esito del concorso nazionale 2022/23;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

1) del D.M. 1 luglio 2022, n. 1110 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato IMAT a.a.

22/23 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione “è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment”;

1 ter) del medesimo D.M. nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dieci (10) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; quindici (15) di biologia; quindici (15) di chimica; dieci (10) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 10 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 1110/22 e il Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;

- 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria IMAT per l'a.a. 2022/23 pubblicata sul sito www.university.it, in data 14 ottobre 2022, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
- 6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
- 7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
- 8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- 9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- 10) del D.M. 1110/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
- 11) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- 12) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
- 13) del D.M. n. 1055/22 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.740 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e inglese e del Decreto ministeriale D.M. n. 1054/22 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria

nella parte in cui limita a soli 1.3301 il numero dei posti banditi per Odontoiatria anche in lingua inglese;

14) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;

15) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e,

comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Messina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il proposto ricorso non risulta assistito dal prescritto *fumus boni iuris*;

Considerato invero che:

- quanto alle doglianze relative all'asserita disparità tra il test di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia in lingua inglese (oggetto del presente giudizio) e quello di accesso al medesimo corso di laurea in lingua italiana in ragione della diversa composizione del test medesimo, va ribadito il costante orientamento della Sezione circa la sussistenza di ampi margini di discrezionalità dell'Amministrazione nell'articolazione delle prove selettive (ex art. 4 L. n. 264/1999) relativamente ai quesiti di cultura generale e di ragionamento logico nonché a quelli inerenti alle materie “disciplinari”, in proporzioni non rigidamente fissate dal legislatore (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4080), non apparendo le deduzioni sul punto articolate idonee ad integrare – anche alla luce del contenuto della relazione di chiarimenti del Ministero prot. n. 6657 del 13 aprile 2023 versata in atti – profili di irragionevolezza tali da inficiare le prove medesime, in considerazione dei noti limiti del riscontro giurisdizionale di

legittimità su atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica o mista;

- con riguardo alle censure aventi ad oggetto la determinazione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di laurea in questione, va osservato che la Legge n. 264/1999 (all'articolo 3) contempla una indefettibile correlazione tra l'entità del fabbisogno professionale e l'effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei, attesa la necessità di conformare l'accesso alle facoltà di medicina e di odontoiatria alla congruità del rapporto tra numero di studenti e idoneità delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica ma anche della disponibilità di laboratori e della possibilità di avviare adeguate esperienze cliniche, per cui nell'ambito dell'apprezzamento sul punto riservato all'Amministrazione – implicante la spendita di ampi poteri discrezionali – assume portata dirimente il dato relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità (in tal senso, cfr.: Cons. St., sez. VI, sent. 29 marzo 2022, n. 2304; Cons. St., sez. VII, sent. 18 ottobre 2022, n. 8877);

- in ogni caso, la domanda di posti aggiuntivi risulta formulata in modo astratto, non avendo parte ricorrente fornito la c.d. “prova di resistenza” involgente la possibilità concreta di fruire di tali posti in ragione del punteggio conseguito e della posizione ricoperta in graduatoria (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, sent. 8 febbraio 2022, n. 881);

Ritenuto, pertanto, che la misura cautelare richiesta non possa essere concessa;

Ritenuto altresì che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità prescritte nell'ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048;

Ritenuto sul punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci)

dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare di parte ricorrente.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

L'ESTENSORE
Chiara Cavallari

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO